

**VERBALE DI ACCORDO IN TEMA DI CONGEDI STRAORDINARI ALLA LUCE DELLE PREVISIONI
DEL D.L. N. 30/2021 – IPOTESI DI INTERVENTO DELLA BANCA DEL TEMPO SOLIDALE**

Il giorno 23 marzo 2021

tra

la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., nella qualità di Capogruppo (di seguito BNL o Capogruppo)

e

le Delegazioni Sindacali del Gruppo BNL di Fibi, Uilca, Unisin, Falcri-Silcea- Sinfub

premesso che

- in data 6 ottobre 2020 le Parti hanno definito un Verbale di Accordo volto a introdurre misure a favore dei genitori con figli conviventi minori di 14 anni in quarantena, alla luce di quanto previsto dal Decreto Legge n. 111/2020;
- tali previsioni di legge disponevano che, fino 31 dicembre 2020, nel caso di quarantena del figlio convivente minore di 14 anni il genitore lavoratore dipendente, in alternativa all'altro genitore, per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena stessa:
 - potesse lavorare in modalità agile se la mansione era compatibile con tale possibilità;
 - ove la prestazione non potesse essere svolta in modalità agile o comunque in alternativa al lavoro agile, potesse astenersi dal lavoro, con il riconoscimento, in luogo della retribuzione, di un'indennità INPS pari al 50% della retribuzione stessa e la copertura della contribuzione figurativa;
- a fronte di tali previsioni, le Parti avevano condiviso che BNL si sarebbe impegnata, in via del tutto eccezionale, a ricercare ogni possibilità di riconoscere il lavoro agile anche ai genitori occupati in attività di per sé non compatibili con il FW – individuando attività che potessero comunque essere svolte anche da remoto per il tempo strettamente necessario – e, laddove ciò non fosse stato possibile, sarebbe intervenuta la Banca del Tempo Solidale (BTS) – Ente bilaterale destinato a finalità sociali e solidaristiche – per integrare la retribuzione persa dai lavoratori che fossero stati costretti a ricorrere ai congedi straordinari di cui al citato provvedimento di legge;



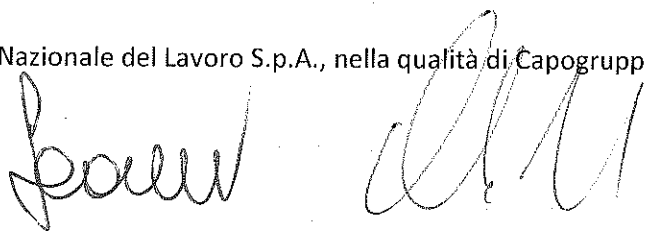
- tale previsione normativa aveva cessato di avere efficacia a far tempo dal 1° gennaio 2021, non essendone stata confermata la vigenza dal Legislatore anche per il 2021;
- nei giorni scorsi è intervenuto il D.L. n.30/2021 che ha ripristinato, fino al 30 giugno 2021, il contesto normativo nell'ambito del quale le Parti avevano condiviso le predette misure;
- la Banca ha dato indicazioni affinché le richieste di *flexible working* avanzate dai genitori con figli minori di anni 16, alla luce del menzionato D.L. n. 30/2021, per il caso di sospensione della didattica in presenza nelle Regioni/aree rosse siano valutate con la massima attenzione con l'obiettivo di andare incontro alle concrete esigenze delle persone, laddove ciò sia possibile in ragione delle concrete caratteristiche dell'attività svolta dagli interessati

si conviene quanto segue

1. le Premesse formano parte integrante del presente Verbale di Accordo;
2. si conferma, fino al 30 giugno 2021, l'applicazione dei principi e delle previsioni di cui al citato Verbale di Accordo del 6 ottobre 2020 a favore dei genitori con figli conviventi minori di anni quattordici per i quali viene disposta, a cura del Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente, la quarantena, nonché, per i casi di infezione da Covid-19 dei predetti minori.

Letto, confermato e sottoscritto

La Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., nella qualità di Capogruppo



Le Delegazioni Sindacali del Gruppo BNL

Fabi



Uilca



Unisin-Falcri-Silcea-Sinfub

